



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## Cassazione, Sez. civ. III, sentenza 2-27 marzo 2007, n. 7449

**Parroco - Messa in suffragio - Mancata celebrazione - Libertà religiosa  
- Culto - Risarcimento - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale  
- Inadempimento contrattuale**

*L'inadempimento del parroco, consistito nell'aver ommesso di celebrare all'ora concordata una funzione religiosa (nella specie, messa in suffragio di un defunto) non viola alcun diritto fondamentale della persona, e di conseguenza non legittima il committente a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale.*

*(omissis)*

### *Svolgimento del processo*

M. e M. V., assumendo di avere concordato con il parroco, cui avevano versato dieci euro, la celebrazione (in un determinato giorno e ad una determinata ora) di una messa in suffragio del loro genitore e che la celebrazione non era invece avvenuta, convennero in giudizio il parroco per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Il GdP dispose che la somma di euro 10,00 fosse versata agli attori (così a pagina 10 del ricorso), respinse per il resto la domanda e compensò le spese di lite.

Il tribunale di Verona ha rigettato l'appello dei V. rilevando: che il parroco non era stato inadempiente, posto che la messa era stata effettivamente celebrata, benché alle ore 8,30, invece delle ore 18,30, del giorno medesimo; che il defunto, in suffragio del quale era stato assunto l'obbligo di celebrare la messa, non aveva ricevuto alcun danno dal comportamento in questione; che, peraltro, il parroco aveva offerto agli attori, innanzi allo stesso GdP, la restituzione dei dieci euro versatigli per la celebrazione della messa.

Propongono ricorso per cassazione i V. a mezzo di tre motivi, illustrati anche da memoria, con i quali domandano che la sentenza sia cassata sui rilievi che lo spostamento dell'orario della messa costituisce inadempimento contrattuale, che non è neppure provato che la messa fosse stata effettivamente celebrata il mattino invece che il pomeriggio, che il contratto era intervenuto tra loro ed il sacerdote (e non tra il sacerdote ed il defunto, come affermato dal tribunale) ed aveva come scopo la realizzazione del vantaggio dei congiunti-contrattanti di assistere alla celebrazione della messa nell'orario stabilito.

### *Motivi della decisione*

Il ricorso è manifestamente infondato per le assorbenti ragioni che il GdP ha disposto che la somma di euro 10 fosse versata agli attori; che gli stessi non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, com-

portante la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché non ricorra un'ipotesi di reato (cfr. Cassazione, 8827 e 8828 del 2003, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva).

Benché, dunque, la sentenza vada corretta nella parte in cui il tribunale ha impropriamente affermato che il defunto non aveva subito alcun danno per il comportamento del parroco, volta che non il danno del defunto veniva ovviamente in considerazione ma quello in ipotesi patito dai congiunti per non aver potuto assistere alla messa di suffragio, la soluzione data alla controversia è tuttavia corretta in diritto. È, infatti, di palmare evidenza che l'impossibilità contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno "a praticare i riti della propria religione" (così la memoria illustrativa, a pagina 6), in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto. La quale, in quanto attiene alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione (il cui culto si assume dal medesimo impedito).

Non ricorrono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

## **Ite Misa est! Danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale, per errata celebrazione di Messa**

ANTONIO FUCILLO

La sentenza in commento presenta notevoli spunti di riflessione al di là della, per lo meno apparente, irrisorietà economica della questione che comunque vale la pena di riassumere nel fatto<sup>1</sup>.

I ricorrenti avevano commissionato al loro parroco, la celebrazione di una messa in suffragio del defunto loro genitore "pagando" un corrispettivo di euro 10,00.

Tale celebrazione venne effettuata il giorno stabilito, ma ad un orario diverso (8,30, invece delle 18,30) impedendo, di fatto, la partecipazione dei ricorrenti alla celebrazione. Di qui, l'oggetto di causa.

L'azione proposta individuava nella *causa petendi* una particolare ipotesi di ri-

---

<sup>1</sup> Il provvedimento compare anche in *Danno e responsabilità*, 7, 2007, p. 779 ss, con nota di GIUSEPPE FINOCCHIARO, *Uno scherzo al prete e alla giustizia degli uomini*, *ibidem*, p. 780 ss.

sarcimento del danno sostenendo che avendo il parroco, con la propria condotta, impedito in sostanza ai richiedenti la partecipazione alla messa di suffragio questi ne avrebbero ricevuto un danno sia patrimoniale, quantificabile sulla base del pagamento effettuato, che extra contrattuale derivante da lesione della propria religiosità.

Appare evidente che la questione si presenta alquanto complessa nei suoi elementi giuridici, essendo i fatti di causa assodati e non contestati.

La Suprema Corte, dunque, rigetta il ricorso nella convinzione che il danno subito dai ricorrenti era stato correttamente limitato alla restituzione dei 10 euro pagati<sup>2</sup>, e che l'accertata impossibilità (causata dall'errore del parroco) di assistere alla messa in suffragio da parte dei congiunti non avrebbe in alcun modo leso, secondo il Collegio, "un diritto fondamentale della persona, né inciso sul diritto di ognuno a praticare i riti della propria religione", in quanto, sempre secondo la Corte, la circostanza non avrebbe in alcun modo impedito, conculcato o violato il diritto dei singoli ricorrenti di praticare i riti della propria religione.

Il *decisum* in commento, quindi, relega la questione nell'ambito del danno contrattuale con esclusione, circa la fattispecie oggetto di causa, di ipotesi di danno extra contrattuale, che la Corte individua nella presente sentenza soltanto quando la violazione di un diritto fondamentale configuri un'ipotesi di reato<sup>3</sup>.

Di conseguenza, al fine di procedere ad un commento, occorre individuare i punti principali del provvedimento:

a) La Corte ritiene possibile, nel caso di specie, la risarcibilità del danno contrattuale sussumendo, quindi, tra le obbligazioni che derivano da contratto<sup>4</sup>, il commissiamento di "messe" a sacerdoti;

b) La Corte ha poi statuito che la impedita partecipazione a funzioni religiose causata dalla colpevole condotta altrui non è danno extra contrattuale risarcibile, se non nelle limitate ipotesi nelle quali integra gli estremi di un reato;

c) Vi è poi un interessante *obiter* nella conclusione del dispositivo, ove la Corte sembra ammettere la risarcibilità extra contrattuale derivante da lesione della "propria libertà di culto";

su ciascuno dei quali è opportuno intervenire brevemente.

A) Il "pagamento" di un onere di messa integra, per il diritto canonico, un'ipotesi di cd. "tassa di stola bianca" che rappresenta civilisticamente una prestazione obbligatoria (cioè da riscuotere) per il parroco (se imposta dal diritto diocesano – can. 1263 c.j.c.), ma del tutto volontaria per il *dans*.

La Corte sembra, nella specie, propendere per una sorta di contratto commutativo, evidentemente di prestazione d'opera, ove al pagamento dell'onere di messa deve corrispondere la controprestazione del sacerdote, che deve quindi svolgersi con le modalità derivanti dal contratto (suppongo di "prestazione d'opera, ex art. 2222 c.c.). Per cui:

- la "tassa di stola" rappresenterebbe il corrispettivo di cui parla l'art. 2225 c.c., e l'inadempimento ex art. 2224 c.c., non essendosi verificate le "condizioni stabilite" dal committente, porterebbe al recesso contrattuale del medesimo, e costituirebbe

---

<sup>2</sup> Già disposta, peraltro, dal Giudice di pace.

<sup>3</sup> Nel senso che, in parte motivazionale, la Corte sembra escludere la configurazione di diverse ipotesi risarcitorie.

<sup>4</sup> Secondo la tradizionale distinzione delle obbligazioni secondo la loro "fonte".

la valida motivazione della valutazione “equitativa” compiuta dal Giudice di primo grado.

Ora, se si inquadra la prestazione sacerdotale tra le prestazioni di opera, e magari di opera intellettuale (art. 2230 c.c.), è evidente che l’inadempimento del prestatore apra alla possibile risoluzione del rapporto contrattuale con le conseguenze risarcitorie previste; anche se è il caso di evidenziare come la stessa lettera del codice (art. 2230 c.c.) preveda la generale compatibilità tra le norme codicistiche in materia e la particolare natura del rapporto che ne deriva, nonché la ovvia salvaguardia dei rapporti regolamentati da leggi speciali<sup>5</sup>.

Deve, però, notarsi la assoluta peculiarità di tale tipo di prestazione d’opera, ed in che cosa si configuri, nel caso di specie, il suo adempimento.

Non vi è dubbio che se la fattispecie si qualifica come compimento di una *facere* è evidente che, nel caso in esame, l’inadempimento è in *re ipsa*, in quanto se richiedo la celebrazione di una messa al fine di parteciparvi è del tutto lapalissiano che l’errore sull’orario, impedendomi di fatto di assistere alla cerimonia religiosa, costituisce inadempimento contrattuale.

Tuttavia, la celebrazione di una messa in suffragio sembra una cosa ben diversa da una semplice prestazione di fare. Difatti, il beneficiario dell’opera religiosa dovrebbe *in primis* essere il defunto o la sua “anima”, che per il credente trae comunque beneficio dalla messa celebrata seppure in orario diverso. È, quindi, necessario chiarire quale sia effettivamente l’oggetto della prestazione liturgica, se si rivolga verso l’immanente o verso il congiunto che la richiede.

È legittimo dubitare (in linea di principio), dunque, anche della contestata inadempienza contrattuale se rivolta verso il suffragio dell’anima del defunto<sup>6</sup>, anche se tale ipotesi, pur tenuta presente dal Giudice dell’Appello, non è stata ritenuta valida dalla Corte<sup>7</sup>.

B) Più complesso appare il secondo punto in esame.

È, infatti, di recente “scoperta” in dottrina la problematica delle eventuale risarcibilità del “danno” da lesione della libertà religiosa degli individui quando causata dalla condotta di un terzo<sup>8</sup>. In realtà, è oramai diffusa l’idea che esisterebbe un “principio generale del *neminem laedere* interno all’ordinamento, incluso l’ordine costituzionale dei diritti umani”<sup>9</sup>, riferibile, quindi, anche alla libertà religiosa<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> È appena il caso di evidenziare la “specialità” della prestazione oggetto della controversia, dovendosi necessariamente rinviare alle regole della liturgia canonica.

<sup>6</sup> Occorre ricordare che la nozione di “anima” è presente anche in una particolare norma del codice civile in materia di successioni testamentarie, l’art. 629. In tema cfr. NICOLETTA DE LUCA, *Anima est plus quam corpus*, Milano, Giuffrè, 1984.

<sup>7</sup> La quale ritiene estranei alla fattispecie gli aspetti immanenti della questione, tuttavia ben presenti nella circostanza qualificata dalla celebrazione di una “messa di suffragio”, che ha lo scopo liturgico (e quindi religioso) di conforto all’anima del defunto, oltre che dei suoi parenti viventi.

<sup>8</sup> RAFFAELE BOTTA, *La libertà religiosa*, in AA.VV. *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di PAOLO CENDON, Padova, Cedam, 2001, I, p. 763 ss.

<sup>9</sup> STEFANO TESTA BEPPENHEIM, *Il codice civile è grande, e gli artt. 2043 e 2059 sono il suo profeta*, in AA.VV., *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*, a cura di GIUSEPPE LEZIROLI, Napoli, Jovene, 2004, p.281.

<sup>10</sup> ANTONIO FUCCILLO, *L’attuazione privatistica della libertà religiosa*, Napoli, Jovene, 2005, p. 135 ss.

L'art. 2059 c.c., tuttavia, appare limitare le ipotesi di risarcibilità del “danno non patrimoniale” ai “casi determinati dalla legge”, ed è altresì noto come non sia sopita la polemica sulla individuazione, nei cd. “diritti fondamentali”, di fattispecie inquadabili tecnicamente e direttamente tra quelle oggetto del richiamo contenuto in detta norma.

Di conseguenza, la sentenza in esame sembra richiamare quanto sostenuto dalla medesima Corte nel noto pronunciato n. 500/99 a Sezioni Unite, ove è stato stabilito che può dar luogo a un risarcimento la “condotta” di un soggetto, a condizione che l'interesse leso: (a) sia protetto da disposizioni specifiche; ovvero (b) sia oggetto di norme che rivelano una esigenza di protezione. Nel primo caso, il risarcimento sarà sempre dovuto, purché sussistano gli altri elementi dell'illecito; nel secondo caso, il risarcimento sarà dovuto se il giudice accerti, nel caso concreto, la prevalenza dell'interesse leso rispetto a quello, eventualmente concorrente, dell'offensore. Per cui, come è stato autorevolmente affermato<sup>11</sup>, è necessario individuare la norma costituzionale (nel caso di specie l'art. 19 Cost.) o la norma di legge alla quale “ancorare” l'ingiustizia, e di qui far discendere l'ipotesi risarcitoria.

Nel *decisum* in commento, quindi, la Corte, dopo avere qualificato la fattispecie concreta sostanzialmente come “inadempimento” contrattuale, esclusa quindi nel caso di specie un'ipotesi di reato, non poteva che non ammettere la configurabilità di un'autonoma ipotesi di risarcimento di danno non patrimoniale.

Occorre, però, riflettere se, nel caso in esame, effettivamente vi sia stata una lesione del diritto di libertà religiosa dei ricorrenti causata dalla condotta “colposa” del resistente.

Che l'esercizio della propria libertà di culto si espliciti anche attraverso condotte positive, cioè basate su di un *facere* concreto, è questione assodata in dottrina<sup>12</sup>. L'attività culturale, quindi, si caratterizza anche con condotte che si configurano nel compimento di atti a volte contraddistinti da apposite pratiche liturgiche, che qualificano l'atto come dimostrativo sia della propria appartenenza confessionale che delle proprie intime convinzioni religiose, e tali atti sono protetti dall'ordinamento con il solo limite negativo dei riti contrari al “buon costume”, ipotesi peraltro lontana dalla liturgia cattolica.

Esiste, pertanto, il diritto del fedele di partecipare alla S. messa, e tale diritto non può soffrire ostacoli né da parte dello Stato, né da parte dei singoli. Prescindendo, comunque, dalla fattispecie concreta in esame (ove è fin troppo facile escludere la lesione diretta del diritto di libertà religiosa), non è condivisibile l'assunto della Corte, nel momento in cui sostiene che l'impedimento causato alla partecipazione alla funzione non costituisce di per sé lesione alla libertà religiosa dell'individuo. Tale affermazione, difatti, non corredata nel dispositivo da adeguata motivazione

---

<sup>11</sup> MARCO ROSSETTI, *Danno psichico, danno morale, danno esistenziale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura*, 2003, I.

<sup>12</sup> *Ex plurimis*, cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Libertà VII. Libertà di coscienza e di religione*, in *Enc. giur. trecc.*, vol. XIX, Roma, 1990; PAOLO DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Napoli, Jovene, 2000; ANTONIO FUCILLO, *La dimensione privatistica della libertà religiosa*, in AA.VV., *La libertà religiosa*, a cura di MARIO TEDESCHI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, I, p. 179 ss.; SERGIO FERLITO, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 113 ss.

teorica, sembra aprire spazi ad una equivoca confusione tra atti di culto e prestazioni contrattuali che invece vanno tenute ben distinte. La religiosità degli individui, infatti, contiene elementi e profili non stereotipabili a priori, e non va dimenticata la caratterizzazione escatologica degli atti di culto, che, poi, costituisce la loro peculiarità rispetto all'esercizio anche di altri diritti fondamentali dell'individuo.

Sembra corretto evidenziare che la partecipazione alla funzione richiesta assume la caratterizzazione di esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente protetto, ed in ciò prescindendo dalla circostanza di se tale diritto sia stato nella fattispecie concretamente leso<sup>13</sup>.

Il compimento di atti di culto è esercizio positivo della libertà religiosa degli individui ed in tale prospettiva va sempre e comunque inquadrato. Sarebbe, quindi, stato più corretto affermare che, pur non ravvisandosi nel caso in esame violazione di tale diritto, la libertà di partecipazione alle funzioni religiose è diritto autonomamente tutelabile e non fatto estraneo "alla libertà di culto".

C) Di grande interesse appare anche *l'obiter dictum* che si ricava dalla sentenza in commento.

Nonostante, infatti, l'apparente posizione "radicale" sopra esaminata (par. "B"), la Corte sembra però aprire spazio ad un' autonoma risarcibilità del danno da lesione della libertà religiosa nel punto in cui afferma che, nella fattispecie in esame, non si ritiene conculcata la libertà religiosa dei ricorrenti; affermazione dalla quale si può ricavare che qualora il fatto si fosse caratterizzato come lesivo la risarcibilità sarebbe in *re ipsa* scaturita.

Il discorso sembra fornire nuovi spazi alla risarcibilità del cd. "danno esistenziale"<sup>14</sup>, cioè alla risarcibilità patrimoniale di ipotesi contraddistinte dalle modificazioni peggiorative della sfera personale dei soggetti coinvolti, che causano riflessi negativi sulla vita della persona, causando la potenziale reazione dell'ordinamento attraverso il risarcimento patrimoniale di un danno "non patrimoniale"<sup>15</sup>.

D'altra parte, un segnale deciso in tale direzione lo si può cogliere dal sempre più ampio riconoscimento che la categoria del danno esistenziale ha assunto, sin dalla sentenza n. 6507/01 della medesima Corte di Cassazione, che aveva "esteso al danno da lesione della reputazione, così come a tutti i danni da lesione di un diritto della personalità, la fortunata formula già sperimentata con riguardo al danno biologico, e che può così sillogizzarsi: (a) i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, sono altrettanti diritti soggettivi perfetti; (b) la lesione di tali diritti, in virtù

<sup>13</sup> E, quindi, dalla ipotesi risarcitoria riguardante la fattispecie oggetto della causa.

<sup>14</sup> Tra le sentenze favorevoli alla risarcibilità del danno esistenziale viene solitamente citato il *decisum* di Cass., 7.6.2000, n. 7713. In questa decisione, la Suprema Corte ha affermato che la lesione di uno qualsiasi dei diritti fondamentali della persona, anche a prescindere dalla commissione di un reato, è causa di un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., che va risarcito in via equitativa in aggiunta rispetto agli eventuali pregiudizi patrimoniali. Tale decisione è stata indirettamente corroborata, più di recente, da Cass. 3.4.2001 n. 4881, e da Cass., 10.5.2001, n. 6507. Anche secondo queste due sentenze (nelle quali comunque non si parla mai di "danno esistenziale"), la lesione dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, costituisce un danno risarcibile ex art. 2043 c.c., che si aggiunge sia al danno morale, sia a quello patrimoniale.

<sup>15</sup> È andato concretizzandosi ciò che STEFANO RODOTÀ, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 60 ss., aveva con lungimiranza definito come possibile "ampliamento delle frontiere della responsabilità civile".



del combinato disposto dell'art. 2043 c.c., e della norma costituzionale che sancisce il diritto lesivo, genera un danno risarcibile; (c) tale danno deve essere risarcito in aggiunta sia al danno morale, sia a quello patrimoniale in senso stretto"<sup>16</sup>.

Le considerazioni in tema sembrano proporre una peculiare vivificazione dei principi costituzionali riferiti alla persona (nel caso di specie, l'art. 19 Cost.), con il necessario e conseguente profilo della risarcibilità in via autonoma (liquidato dal giudice secondo equità), oppure collegandolo a fattispecie più direttamente monetizzabili<sup>17</sup>. Il danno esistenziale<sup>18</sup> per chi, quindi, ne sostiene l'esistenza e la risarcibilità, costituirebbe una categoria unica ed unificante dei danni non patrimoniali diversi da quelli morali, che riassume in sé il danno biologico, quello alla vita di relazione, quello alla serenità familiare, alla vita sessuale<sup>19</sup>.

Tuttavia, nonostante i molteplici dubbi che avvolgono la figura del "danno esistenziale"<sup>20</sup>, la questione sembra ricevere nuova linfa, a fine di prospettare l'ammissibilità della tutela risarcitoria *ex se* della lesione del diritto di libertà religiosa<sup>21</sup>.

Con una singolare sinergia tra la Corte di cassazione e quella costituzionale: nel breve volgere di due mesi, infatti, sia la prima<sup>22</sup>, che la seconda<sup>23</sup>, hanno proceduto ad una significativa rilettura dell'art. 2059 c.c., stabilendo che:

(a) "il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesivo un valore inerente alla persona" (Cass. 8827/03)

(b) "non [è] proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo; ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica" (Cass. 8827/03);

(c) il limite risarcitorio dettato dall'art. 2059 c.c. non opera "se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti" (Cass. 8827/03);

(d) la tutela risarcitoria della persona "va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto" (Cass. 8827/03).

<sup>16</sup> MARCO ROSSETTI, *nota a Cass. 6507/2001*, in *Diritto e giustizia*, 2001, n.87, *ad vocem*.

<sup>17</sup> Come, ad esempio, poteva essere nel caso di specie, ove era stata lamentata anche una lesione contrattuale, e quindi un danno patrimoniale diretto.

<sup>18</sup> La locuzione è assunta nel significato attribuitole da parte della dottrina, nella consapevolezza del suo significato "convenzionale".

<sup>19</sup> PAOLO ZIVIZ, *Alla scoperta dal danno esistenziale*, in *Contr. e impr.*, 1994, pp. 864-865.

<sup>20</sup> Espressi, tra gli altri, nei commenti a margine della citata sentenza. Leggila: in *Danno e resp.*, 2000, p. 835, con note di PIER GIUSEPPE MONATERI, *Alle soglie: la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale*, e di GIULIO PONZANELLI, *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*; nonché in *Diritto e giustizia*, 2000, n. 23, p. 23, ed *ibidem*, n. 24, p. 4 ss., con nota di MARCO ROSSETTI, *Messa da requiem per il 2059 c.c. se passa la linea del "danno in sé"*.

<sup>21</sup> L'argomento è assolutamente delicato, ed in questa sede può essere soltanto accennato. In tema, mi si consenta un ampio rinvio ad ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Napoli, Jovene, 2005, p. 135 ss.

<sup>22</sup> Cass. 31.5.2003 n. 8827 e Cass. 31.5.2003 n. 8828, ambedue in *Danno e resp.*, 2003, 816 e ss.

<sup>23</sup> Corte cost., 11.7.2003 n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, 939.

Per effetto di tali decisioni, tutti i danni non patrimoniali lesivi di interessi della persona di rango costituzionale sono divenuti dunque sempre risarcibili, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 2059 c.c., con valutazione rimessa all'equo apprezzamento del giudice nel caso concreto.

La sentenza in commento, anche in virtù dell'esplicito richiamo agli appena citati precedenti, può sistemarsi nella scia di tali pronunciati, e quindi tra quelli che sostanzialmente ammettono una possibile risarcibilità di un danno non patrimoniale da lesione di diritto costituzionalmente garantito, in ciò rispettando il disposto dell'art. 2059 c.c.<sup>24</sup>.

Resta il rammarico che, prescindendo dalla vacuità economica della questione concreta oggetto di causa, la Corte aveva l'occasione di affrontare direttamente la "positività" del diritto di libertà religiosa<sup>25</sup>, la sua collocazione tra i diritti fondamentali direttamente attivabili dai singoli, la sua precettività<sup>26</sup>, ed a ciò deve supplire trovandovi, peraltro, il suo legittimo spazio, la dottrina<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Nonostante che sia dubbio in dottrina se sia, o meno, necessaria una qualificazione dei diritti "fondamentali" attraverso norme di riconoscimento, è indubbio che nell'attivazione del disposto dell'art. 2059 c.c. non se ne possa prescindere.

<sup>25</sup> Sembra, infatti, un po' affrettata la definizione di questione "stravagante", sostenuta da GIUSEPPE FINOCCHIARO, *Uno scherzo al prete e alla giustizia degli uomini*, cit., p. 780, il quale Autore, poi, sembra sostenere la "sbrigativa" definizione della questione assunta dalla Corte (*ibidem*, p. 781).

<sup>26</sup> Certamente, sia nel dispositivo, che nella motivazione, la Corte ha liquidato la questione con una disarmante superficialità, evitando di entrare nella difficile analisi dei contenuti del diritto di libertà religiosa.

<sup>27</sup> È appena il caso di notare come spetti alla "scienza del diritto ecclesiastico" tale compito.